

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SQUILLACE***Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado con Indirizzo Musicale**Via Damiano Assanti, n. 15 – 88069 Squillace (CZ) - Tel. E fax: 0961 912049/912034**email: czic87200x@istruzione.it - pec: czic87200x@pec.istruzione.it –**C.M. CZIC87200X - c.f. 97069210793 - Sito Web www.scuolesquillace.edu.it*ATTI
SITO WEB

OGGETTO: Consegna registri di classe cartacei e modalità di utilizzo

Nel CCNL scuola 2006/2009 e in quello 2016/2018 del 19 aprile 2018, per i docenti la rilevazione della presenza è **formalizzata con la firma sul registro di classe e nel caso di attività collegiali con il verbale**. Il D.lgs. 150/2009 e quello 75/2017 non hanno modificato nulla riguardante il modo di rilevare la presenza del docente a scuola. Anche l'introduzione del registro elettronico, utilizzato da molte scuole, non modifica le norme sull'attestazione della presenza del docente a scuola. L'Istituto Comprensivo di Squillace ha adottato in sede collegiale quale sistema di rilevazione della presenza in servizio la firma sul registro elettronico in corrispondenza del giorno e dell'ora del proprio turno di servizio.

Con il registro elettronico la rilevazione è istantanea. L'uso di un sistema di autenticazione informatica, con credenziali di accesso quali una PASSWORD, che viene consegnata al docente per l'accesso al proprio registro di classe, costituisce una firma elettronica qualificata e ha l'efficacia prevista dall'art. 2702 del codice civile.

La **firma elettronica semplice** non richiede particolari requisiti per la sua costituzione, **tuttavia l'idoneità del documento informatico e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità del Registro elettronico NUVOLA attualmente in uso, ai sensi dell'art. 21 del CAD**.

Inoltre sul registro cartaceo di classe vengono apposte le firme dei docenti ed eventualmente del dirigente scolastico in particolari situazioni (provvedimenti disciplinari, visite didattiche, ...), al contrario ciò non è affatto possibile nei registri elettronici.

Rileva quindi la disponibilità di un registro cartaceo anche per le operazioni di sicurezza laddove sia di utilità per l'identificazione immediata dei dati relativi agli alunni, alla presenza degli stessi e dei docenti in caso di temporanea e inattesa indisponibilità del sistema di rilevazione elettronico o per registrare gli spostamenti degli studenti nel caso di didattica a classi aperte.

Si richiede pertanto ai docenti di utilizzare il registro cartaceo unitamente a quello elettronico per adempiere ai requisiti di sicurezza rispetto ai quali rileva la responsabilità del docente soprattutto in caso di temporanea e inattesa indisponibilità del sistema di rilevazione elettronica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Alessandro Carè